

PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DA ESSI EFFETTUATE AVENTI AD OGGETTO AZIONI EMESSE DA BOLZONI S.P.A. O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A. in data 19 maggio 2006.

1. OGGETTO

Il presente documento intende disciplinare gli obblighi informativi, le limitazioni ed i divieti riguardanti operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari compiute da soggetti predeterminati. L'articolo 114, comma 7 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**Testo Unico**") prevede infatti l'obbligo di comunicare a CONSOB ed al mercato le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate, anche per interposta persona, dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti, come di seguito identificati.

L'osservanza delle disposizioni del presente documento non esonera i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ad essi (come individuati di seguito) dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui all'articolo 181 del Testo Unico in materia di abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*).

La procedura entra in vigore dal 10 Giugno 2006 ed è pubblicata sul sito Internet di Bolzoni s.p.a. all'indirizzo www.bolzoni-auramo.com

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE

2.1 Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti destinatari degli obblighi previsti dalla presente procedura identificativa sono:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Bolzoni s.p.a. e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Bolzoni s.p.a.;
- c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Bolzoni s.p.a., se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 (vale a dire, comprendente sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia a quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto), pari almeno al dieci per cento del capitale sociale della Bolzoni s.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Bolzoni s.p.a..



Ai fini delle disposizioni della presente Procedura, sono attualmente considerati Soggetti Rilevanti:

- I. il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, l'Amministratore Delegato, i Consiglieri, il Presidente del Collegio sindacale e i Sindaci di Bolzoni s.p.a. e i Dirigenti di Bolzoni s.p.a.;
- II. i soci che detengano azioni con diritto di voto in misura pari al 10% del capitale sociale di Bolzoni s.p.a.

2.2 Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

Si definiscono Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle Persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle Persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle Persone indicate alla lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle Persone indicate alla lettera a).

Ai sensi dell'art. 152-octies Regolamento Emittenti, ciascun Soggetto rilevante deve informare le Persone ad esso strettamente legate della sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, TUF.

3. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente documento, nonché all'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate è il signor Marco Bisagni ovvero, in sua assenza, il signor Marco Rossi.

Il Preposto:

- a) vigila sulla corretta applicazione delle procedure di cui al presente documento;
- b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure quivi previste;
- c) cura l'aggiornamento delle procedure di cui alla presente. A tal fine presenta proposte di adeguamento della procedura identificativa al Consiglio di Amministrazione della Società e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- d) trasmette i risultati delle indagini svolte al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

Il preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ogni modifica nell'individuazione dei predetti soggetti.

Gli Amministratori Delegati hanno facoltà di individuare, anche per periodi di tempo limitati, altri Soggetti Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle eventuali principali società controllate, previa identificazione di queste ultime.



Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsti, viene informato il Consiglio di Amministrazione e ne è data immediata comunicazione al soggetto preposto di cui sopra.

Il soggetto preposto, ovvero gli Amministratori Delegati, non appena individuati ulteriori Soggetti Rilevanti, ne danno loro comunicazione senza indugio, fornendo loro una copia del presente documento e richiedendo ai destinatari una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento.

E' altresì compito del Preposto comunicare senza indugio a Borsa Italiana ogni successiva modifica o integrazione apportata al presente documento.

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO

Gli Strumenti Finanziari oggetto degli obblighi di cui al presente documento sono:

- a) azioni emesse dalla Società;
- b) strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni della Società;
- c) strumenti finanziati di debito convertibili in azioni della Società o scambiabili con esse;
- d) strumenti finanziari derivati sulle azioni della Società (come indicati all'articolo 1, comma 3 del Testo Unico);
- e) altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentativi delle azioni della Società;
- f) azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b) ad e) ad esse collegate;
- g) azioni non quotate emesse da società controllate della Società, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato nonché gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b) a e) ad esse collegate.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI SU STRUMENTI FINANZIARI

Le operazioni su Strumenti Finanziari effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate che ricadono nella presente disciplina sono le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, compiute sia direttamente, sia per interposta persona.

6. OBBLIGHI INFORMATIVI

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società le operazioni, a qualsiasi titolo compiute, da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari ("**Operazioni su Strumenti Finanziari**").



Si precisa che sono soggette all'obbligo di comunicazione sia le operazioni compiute da ciascun Soggetto Rilevante, sia le operazioni compiute dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

6.1 Soggetti Rilevanti di cui ai paragrafi 2.1 (a), (b) e (c)

Tali Soggetti debbono effettuare le comunicazioni dovute ai sensi della presente, alternativamente, alla CONSOB ed alla Società, ovvero alla sola Società, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione su Strumenti Finanziari da parte del Soggetto Rilevante e/o delle Persone ad esso strettamente legate.

NOTA: qualora il Soggetto Rilevante effettui la comunicazione esclusivamente alla Società, essendo la Società tenuta ad effettuare a propria volta la comunicazione a CONSOB, il Soggetto Rilevante dovrà effettuare la comunicazione entro tre giorni di mercato aperto al fine di consentire alla Società di rispettare il termine dei cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione su Strumenti Finanziari.

In ogni caso, la Società pubblica le informazioni ricevute mediante invio di un comunicato:

- a) alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.) e
- b) ad almeno due agenzie di stampa.

Tale pubblicazione va effettuata entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte del Soggetto Rilevante.

6.2 Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 2.1(d)

I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 2.1(d) debbono effettuare una comunicazione dell'Operazione su Strumenti Finanziari:

- a) a CONSOB;
- b) alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.), e
- c) ad almeno due agenzie di stampa

entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

La comunicazione di cui ai precedenti paragrafi b) e c) può essere effettuata anche dalla sola Società, per conto del Soggetto Rilevante, a condizione che, previo accordo, il Soggetto Rilevante invii tale comunicazione entro il termine sopraindicato. In tale caso, la Società effettua la predetta comunicazione entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni.

La Società non è comunque responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società derivanti da omessa o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

Tutte le comunicazioni previste nel presente documento debbono essere effettuate secondo l'Allegato 2 alla presente. I relativi moduli sono disponibili presso la Società (Direzione amministrativa e finanziaria). Non sono consentiti prospetti cumulati.

Infine, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare le Persone strettamente legate ad essi della sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazioni di cui al presente documento.

La comunicazione al Preposto della Società deve essere trasmessa a mezzo fax, al seguente numero telefonico: +39.0523.555.535, ovvero a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: mbisagni@bolzoni-auramo.com e mrossi@bolzoni-auramo.com.

7. OPERAZIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla presente:

- a) le Operazioni su Strumenti Finanziari il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila Euro entro la fine dell'anno (per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti); né
- b) le Operazioni su Strumenti Finanziari effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate; né
- c) le Operazioni su Strumenti Finanziari effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

8. DIVIETI AL COMPIMENTO DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI E ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento, da parte dei Soggetti Rilevanti, in determinati periodi dell'anno, delle Operazioni su Strumenti Finanziari.

Anche in questo caso sarà cura del Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti compiere le Operazioni su Strumenti Finanziari.

9. INFRAZIONI

9.1 Infrazioni commesse dai componenti il Consiglio di Amministrazione

L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla presente procedura è il Consiglio di Amministrazione.

Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente procedura sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere interessato non potrà partecipare alla deliberazione.

Qualora ad avere posto in essere infrazioni della presente Procedura Identificativa sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale.

In caso di violazione delle procedure da parte di Amministratori e Sindaci si provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

9.2 Infrazioni commesse dai dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle regole di comportamento dedotte nel presente documento sono definiti come illeciti disciplinari. Le modalità di contestazione delle infrazioni alla procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

Sono fatte salve tutte le procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente dagli accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l'infrazione. Con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogabili nei riguardi di detti Dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal CCNL applicabile.

9.3 Infrazioni commesse dai dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti delle regole di comportamento dedotte nella presente procedura, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Il Soggetto Preposto, tramite il proprio staff, invia la presente Procedura in duplice copia ai Soggetti rilevanti indicati nel paragrafo 2.

I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal T.U.F.

Ogni Persona rilevante è tenuta a:

- ✓ restituire firmata, per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
- ✓ ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
- ✓ rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge e a modifiche organizzative di Bolzoni s.p.a.



ALLEGATO 1

ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELLE PROCEDURE INERENTI AD OPERAZIONI
AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 114, COMMA 7, D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998.

Il sottoscritto _____

residente in _____ nella sua qualità di _____

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura identificativa

di Bolzoni S.p.A.

DICHIARA ED ATTESTA

di aver ricevuto copia della procedura, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve
i contenuti.

Piacenza, il _____

FIRMA

ALLEGATO 2

MODULO PER LE COMUNICAZIONI

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate è utilizzato:

a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la comunicazione al pubblico.

2. Le comunicazioni indicate alla lettera *a)* sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni indicate alla lettera *b)* sono effettuate tramite telefax al numero 06.84.77.612 ovvero e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web. Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate alla lettera *c)* sono effettuate e tramite l'invio alle agenzie di stampa e alle società di gestione del mercato ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE										
1.1 DATI ANAGRAFICI										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME					NOME					SESSO *
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *		
DOMICILIO PER LA CARICA *										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *				
SEDE LEGALE *										
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
2. EMITTENTE QUOTATO										
RAGIONE SOCIALE						CODICE FISCALE *				

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI										
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI										
PERSONA RILEVANTE								S/N		
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)								S/N		
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE								S/N		
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME					NOME					SESSO*
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaa a)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *		
RESIDENZA ANAGRAFICA										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *				
SEDE LEGALE *										

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁷	TIPO FACOLTÀ ⁸	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹¹	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROVALORE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

1. Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
2. Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
 A= acquisto
 V= vendita
 S= sottoscrizione
 X= scambio
3. Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
4. Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
 AZO = azioni ordinarie
 AZP = azioni privilegiate
 AZR = azioni di risparmio
 QFC = quote di fondi chiusi quotati
 EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
 OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
5. Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
6. Indicare l'origine dell'operazione:
 MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
 MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
 FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
 CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
 ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*
 ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
 ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
7. Indicare la tipologia di operazione:
 A= acquisto
 V= vendita
 S= sottoscrizione
8. Indicare la tipologia di strumento finanziario:
 W= warrant
 OBW = obbligazione cum warrant
 SD= securitised derivative
 OPZ= opzione
 FUT = future
 FW = forward (contratti a termine)
 OS = Obbligazione strutturata
 SW = swap
 DIR = diritti
9. Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
 CE= call European style
 PE= put European style
 CA= call American style
 PA= put American style
 AL= altro (dettagliare in nota)
10. Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
11. Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
12. Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)



Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche (c.d. "codice in materia di protezione dei dati personali"), la Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all'uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che il citato Decreto Legislativo Le riconosce. La Società ha aderito alla procedura delle Società quotate ai sensi dell'articolo 114 comma 7 del Testo Unico e 152-*octies* del Regolamento Emittenti, che raccomanda l'adozione di procedure interne identificative volte a disciplinare gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dai soggetti che svolgono funzioni amministrative, di controllo o di direzioni nella Società e dai dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, da chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla la Società (c.d. Soggetti Rilevanti).

L'articolo 114 comma 7 del Testo Unico e l'articolo 152-*octies* del Regolamento Emittenti prevedono l'obbligo, in capo alle società aventi azioni quotate, di istituire una procedura interna identificativa diretta a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari a qualsiasi titolo compiute, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate.

Il Regolamento Emittenti prevede altresì l'obbligo, in capo alle società aventi azioni quotate, di rendere periodicamente note alla CONSOB e al mercato, secondo le modalità e la tempistica stabilite nello stesso Regolamento Emittenti, le operazioni su strumenti finanziari a qualsiasi titolo compiute, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate, comunicate alla società in osservanza della Procedura identificativa.

La Società ha adottato una propria procedura che regola:

- a) gli obblighi informativi che tutti Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare nei confronti della Società in relazione alle Operazioni su Strumenti Finanziari compiute da essi, anche per interposta persona, e dalle Persone strettamente legate ad essi;
- b) gli obblighi informativi che la Società è tenuta a rispettare nei confronti della CONSOB e del mercato in relazione alle Operazioni su Strumenti Finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti, anche per interposta persona, e dalle Persone strettamente legate ad essi.

Ai fini di quanto sopra, la Società deve acquisire alcuni dati che La riguardano, ed in particolare le informazioni relative alle Operazioni su Strumenti Finanziari da Lei poste in essere, e deve comunicare tali dati al mercato.

Come ha avuto modo di esprimersi il Garante, la raccolta e la diffusione di tali dati, ove prevista sulla base di regole di comportamento cogenti, non richiede il consenso degli interessati, poiché tale trattamento rientrerebbe tra quelli necessari per l'adempimento degli obblighi informativi divenuti giuridicamente vincolanti anche per gli interessati.

I dati da Lei forniti sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per adempiere agli obblighi di legge.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Lei ha inoltre il diritto di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati, nonché chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre invece vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.